

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-5920 del 13/11/2023
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA BIANCHI CASSEFORME S.R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI COLORNO (PR) VIA NOTTEGO, 58 - ADOZIONE DI AUA PRATICA SUAP 463/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2023-6152 del 13/11/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ✓ l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- ✓ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;
- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”

- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- ✓ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Bassa Est Parmense con nota prot. n. 4022 del 07/07/2023 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2023/119022 del 07/07/2023), presentata dalla Società BIANCHI CASSEFORME S.R.L, nella persona del Sig. Stefano Bianchi, Rappresentante dell'impresa e Gestore, con sede legale sita in comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio, 42, CAP 43045 e stabilimento sito in comune di Colorno (PR), Via Bottego, 58, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Società ha fornito valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;**

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine";

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2023/120626 del 11/07/2023, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 21/07/2023 prot. n. 4391 (prot. Arpae PG/2023/127519 del 21/07/2023);
- l'istanza alla data del 21/07/2023 risulta correttamente presentata;

RILEVATO INOLTRE CHE a seguito dell'istruttoria condotta è emerso che l'istanza AUA contempla anche il seguente titolo abilitativo:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e smi;**

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indicazione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2023/143392 del 22/08/2023:

- le richieste di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2023/153336 del 11/09/2023 e prot. n. PG/2023/157761 del 18/09/2023 formulate anche a seguito di quanto richiesto da Arpae ST prot. n. PG/2023/154029 del 11/09/2023;
- le integrazioni documentali fornite dalla Società e trasmesse dal SUAP con prot. n. 5965 del 27/09/2023 (Prot. Arpae PG/2023/163880 del 27/09/2023), prot. n. 5966 del 27/09/2023 (prot. Arpae PG/2023/163891 del 27/09/2023) e prot. n. 6207 del 09/10/2023 (prot. Arpae PG/2023/170986 del 09/10/2023);
- la richiesta di parere definitivi di Arpae SAC prot. n. PG/2023/172006 del 10/10/2023;
- la relazione tecnica di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/178732 del 20/10/2023, depositata agli atti;
- il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica prot n. 9822/2023 acquisito a protocollo Arpae PG/2023/179450 del 23/10/2023, allegato al parere del Comune di Colorno quale parte integrante;
- il parere favorevole con prescrizioni per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 71162 del 23/10/2023 (trasmesso dal SUAP con prot. n. 6633 del 23/10/2023 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/180247 del 24/10/2023) che conferma il parere prot. n. 59134 del 01/09/2023 (trasmesso dal SUAP con prot. n. 5393 del 04/09/2023 ed acquisito a protocollo Arpae PG/2023/149978 del 04/09/2023), precedentemente acquisito, allegati alla presente per costituirne parte integrante (Allegato 1);
- il sollecito di Arpae SAC prot. n. PG/2023/180357 del 24/10/2023 per l'espressione del parere del Comune di Colorno;
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Colorno prot. 15249 del 03/11/2023, acquisito a protocollo Arpae PG/2023/187082 del 03/11/2023 con allegato il parere di APAO sugli scarichi idrici del 18/08/2023 e il parere favorevole del Consorzio di Bonifica prot n. 9822/2023 e che risulta integrato con nota del Comune acquisita a protocollo Arpae PG/2023/188459 del 07/11/2023 che contiene il parere di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 2);

CONSIDERATO CHE per le emissioni in atmosfera:

1. l'attività industriale prevede **“fabbricazione stampi, portastampi, sagome, forme per macchine”**;
2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;

3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020);
4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;

CONSIDERATO CHE per gli scarichi idrici

che la ditta nel corso della domanda AUA sopra richiamata ha dichiarato *"...acque reflue industriali non presenti... L'acqua utilizza per la lava pannelli viene totalmente recuperata, depurata e purificata dai residui del materiale e riutilizzata nel ciclo di produzione del calcestruzzo..."*

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società BIANCHI CASSEFORME S.R.L, nella persona del Sig. Stefano Bianchi, Rappresentante dell'impresa e Gestore, con sede legale sita in comune di Fornovo di Taro (PR), Via G. Di Vittorio, 42, CAP 43045 e stabilimento sito in comune di Colorno (PR), Via Bottego, 58, relativamente all'esercizio dell'attività di "Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs.152/06 e s.m.i;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Colorno prot. n. 15249 del 03/11/2023 (con allegato il parere di APAO sugli scarichi idrici del 18/08/2023 e il parere favorevole del Consorzio di Bonifica prot n. 9822/2023), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

per le emissioni in atmosfera, l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E01: - "Silos 1 - impianto betonaggio".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2700	Nm³/h
Durata ore/giorno:	5	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	60	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: - "Silos 2 - impianto betonaggio".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2700	Nm³/h
Durata ore/giorno:	5	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	60	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: - "Silos filler - impianto betonaggio".

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2700	Nm ³ /h
----------------------------	------	--------------------

Durata ore/giorno:	5	h
Durata giorni/anno:	240	giorni
Altezza minima:	60	m
Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E1, E2, E3 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E2, E3 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1, E2, E3 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia

superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1, E2, E3 debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	BIANCHI CASSEFORME
Partita IVA/Codice fiscale:	01669850347
Sede legale:	via di Vittorio n.42, comune di Fornovo di Taro (PR)
Gestore:	Bianchi Stefano
Sede locale impianti:	via Bottego n.58, comune di Colorno (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	fabbricazione stampi e forme per macchine
Settore attività CRIAER:	4.8
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	materie prime
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	60 m
Temperatura media emissioni:	293 K
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	97

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si

interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II

dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Colorno prot. 15249 del 03/11/2023 che risulta integrato con nota del Comune acquisita a protocollo Arpae PG/2023/188459 del 07/11/2023 che contiene il parere di Arpae ST in merito alla matrice acustica ambientale e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 71162 del 23/10/2023 che conferma il parere prot. n. 59134 del 01/09/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Unione Bassa Est parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatte salve altresì anche ulteriori integrazioni che si rendessero necessarie in merito alla compatibilità idraulica e irrigua per effetto di norme sopravvenute.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Bassa Est Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Colorno, Consorzio Bonifica P.se e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Bassa Est Parmense all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2023/26042

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

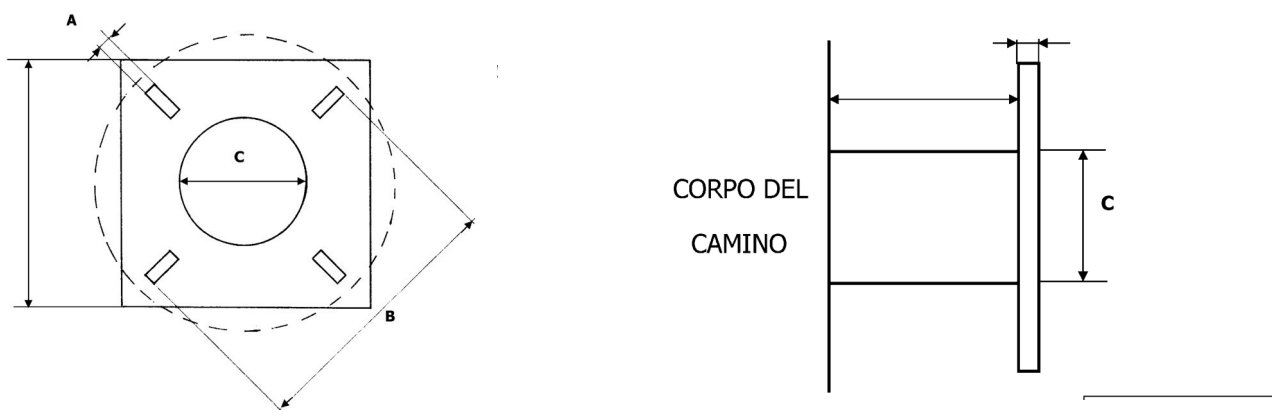
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0071162

DATA: 23/10/2023

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2023/26042. Rif SUAP 463/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta BIANCHI CASSEFORME S.R.L. per l' insediamento sito in comune di Colorno (PR) via Bottego, 58. Parere definitivo.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

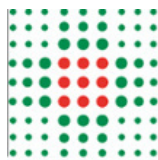
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0071162_2023_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	78095449B72FB1BA713F6E07A7E0D5EA0 66074FBB28371EE983729B4B1C5645E



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Rif. Sinadoc 2023/26042. Rif SUAP 463/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta BIANCHI CASSEFORME S.R.L. per l'insediamento sito in comune di Colorno (PR) via Bottego, 58. Parere definitivo.

Sulla base di quanto richiesto dai colleghi di Arpae, visionata la documentazione integrativa inviata dalla Ditta, lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, conferma il parere igienico-sanitario favorevole mantenendo la prescrizione di effettuare una valutazione acustica post-operam, per la verifica della reale rumorosità prodotta dall'attività e che consideri quale recettore, oltre a quelli già valutati, anche l'edificio commerciale posto a circa 15 m di distanza a est dell'attività in oggetto.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0059134

DATA: 01/09/2023

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010. Rif. Sinadoc 2023/26042. Pratica SUAP n° 463/2023 pervenuta in data 06/07/2023 prot. n. 4018 del 07/07/2023 - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale per installazione di un nuovo impianto di betonaggio con emissioni in atmosfera art.269 Dlgs 152/2006 - Colorno, via V. Bottego - Ditta Bianchi Casseforme S.R.L.. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto
Elisa Mariani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

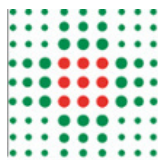
DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0059134_2023_Lettera_firmata.pdf:	Mariani Elisa; Tollemeto Ines	7D1EDE9BCD9762748A4D95768231884F F1BD2EBE81947B25AEF7FFA044DBF176



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SUAP UNIONE BASSA EST
suap.
unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: Procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010 e L.R. 4/2010. Rif. Sinadoc 2023/26042. Pratica SUAP n° 463/2023 pervenuta in data 06/07/2023 prot. n. 4018 del 07/07/2023 - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale per installazione di un nuovo impianto di betonaggio con emissioni in atmosfera art.269 Dlgs 152/2006 - Colorno, via V. Bottego - Ditta Bianchi Casseforme S.R.L.. Parere.

La Ditta, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti e macchinari per la prefabbricazione in calcestruzzo, presenta istanza per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale per installazione di un nuovo impianto di betonaggio con emissioni in atmosfera.

In merito alle emissioni in atmosfera verranno inserite tre nuove emissioni, E1, E2, E3, collegate ai silos cemento e filler per l'impianto di betonaggio, ciascuna dotata di filtro polipleat a tessuto non tessuto con trattamento nanofibra.

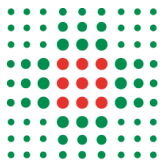
Per quanto riguarda gli scarichi idrici la Ditta dichiara che:

- l'attività lavorativa che sarà avviata presso la sede operativa di via Bottego a Colorno (PR) non darà origine a scarichi di tipo industriale;
- gli scarichi derivanti dai servizi igienici, previo passaggio in fossa Imhoff, filtro antibatterico e degrassatore, confluiranno nel canale di bonifica;
- le acque meteoriche che deriveranno dalla copertura dello stabilimento e dalle aree circostanti, che confluiranno in acqua superficiale, non rientreranno nel campo di applicazione della DGR 286/05 e della DGR 1860/06.

È stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico nella quale si conclude che l'attività che verrà ad insediarsi è conforme alle classificazioni acustiche di pertinenza per il periodo diurno.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole, con la prescrizione di effettuare una valutazione acustica post-operam, per la verifica della reale rumorosità prodotta dall'attività e che consideri quale recettore, oltre a quelli già valutati, anche l'edificio commerciale posto a circa 15 m di distanza a est dell'attività in oggetto.

Cordiali saluti



Tecnico incaricato Elisa Mariani
Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

Allegato 2



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Prot. n°15249/2023
Pratica SUAP n°463/2023

Colorno, 03/11/2023

Spett.le

SUAP Unione Bassa Est Parmense

Suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

E p.c.

ARPAE S.A.C. (PR)

aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SUAP 463/2023. Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta Bianchi Casseforme srl per l'insediamento in Comune di Colorno, Via Bottego n.58. C.D.S. asincrona – TRASMISSIONE PARERI DI COMPETENZA.

Visto che la Ditta Bianchi Casseforme srl ha presentato al S.U.A.P. (rif. Pratica 463/2023, prot.4018 del 07.07.2023) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per installazione di nuovo impianto di betonaggio presso lo stabilimento di Via Bottego n.58 in comune di Colorno;

Premesso che

- la procedura di AUA ricomprende il rilascio di diversi titoli ambientali come disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 59/2013;
- nello specifico, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue (art. 124 e seguenti del D.L.vo n. 152/2006), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269 del D.L.vo n. 152/2006) e di carattere generale per gli impianti e le attività in deroga (art. 272 del D.L.vo n. 152/2006) e il nulla osta acustico (all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995) per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, sono competenza o richiedono l'espressione di parere da parte del Comune;

Vista la richiesta di pareri di competenza assunta al prot. dell'Ente n.11534 del 23.08.2023 unitamente alla documentazione allegata all'istanza sopra citata;

Vista la richiesta di integrazioni prot.12165 del 06.09.2023, e i documenti integrativi prodotti dalla ditta e assunti al prot. 14135, 14136, 14137 e 14138 del 11.10.2023;

Dato atto che gli interventi sopra citati riguardano

- impatto acustico;
- emissioni in atmosfera;
- scarichi idrici,

si esprime parere come di seguito.

➤ **MATRICE DI IMPATTO ACUSTICO**



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Visto il parere favorevole di ARPAE S.T. Parma in merito alla matrice rumore, acquisito al prot. dell'Ente n.13418 del 27.09.2023, allegato alla presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la Classificazione Acustica del Territorio Comunale rispetto alla quale è necessario valutare il rispetto dei limiti per le classi acustiche individuate, approvata con D.C.C. n.82/2006 e ss.mm.ii., con relativi allegati, ai quali si rimanda;

Dato atto che

- ai sensi della Z.A.C. vigente, l'area destinata all'attività della Ditta in oggetto è inserita in classe acustica V - "Area prevalentemente industriale", perimetrata da aree di classe IV;
- si è tenuto conto dei ricettori residenziali prossimi all'insediamento produttivo R1 (classe V) e R2 (classe III), in cui sono stati calcolati anche i livelli differenziali;
- è stato verificato il rispetto dei limiti di immissione diurna, in ragione del periodo di svolgimento dell'attività;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la compatibilità delle attività presentate con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge,

si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla matrice di impatto acustico, in quanto coerente con la Z.A.C. del comune di Colorno e richiamando il parere di competenza di ARPAE Servizio Territoriale di Parma, qui allegato in quanto parte integrante e sostanziale.

➤ MATRICE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA:

Visto che l'attività principale dello stabilimento di Via Bottego 58 è la fabbricazione di manufatti cementizi in C.A. e C.A.P.;

Visto che l'area dello stabilimento in oggetto, situato in Via Bottego n.58 in Colorno e catastalmente individuato al Fg.33 mapp.148 sub.1, risulta così classificata negli strumenti urbanistici vigenti:

- P.S.C.: "territorio urbanizzato" (Tav. 3), "ambiti specializzati per attività produttive esistenti" (Tav. 4);
- R.U.E.: "Zona industriale e artigianale di completamento interne" (Tav. P5d, art. 26 delle N.T.A., zona D per attività artigianali/industriali); è inoltre presente nelle N.T.A. del R.U.E., per il complesso in oggetto, la Scheda Norma n.11;

Visto che l'intervento di cui all'istanza risulta compatibile con le destinazioni urbanistiche sopra individuate,

si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla matrice emissioni in atmosfera, in quanto coerente con gli strumenti urbanistici vigenti per l'area interessata.

➤ MATRICE SCARICHI IDRICI:

Vista la documentazione inerente agli scarichi idrici assunta al prot.14135-14136-14137-14138 del 11.10.2023;

Dato atto che

- trattasi di recapito in acque superficiali (Fosso dell'Ospedale) di acque reflue domestiche per n.6 abitanti equivalenti;
- non sono presenti acque reflue industriali;
- l'attività non ricade nel campo di applicazione della D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006;



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Acquisiti i seguenti pareri, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- ARAPE – Area Prevenzione Ambientale Ovest di Parma con prot.11418 del 18.08.2023;
- Consorzio di Bonifica Parmense, con prot.14753 del 24.10.2023, per le competenze in merito al canale ricettore Fosso dell'Ospedale,

nel rispetto dei diritti di terzi e delle normative di settore, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per quanto di competenza in merito alla matrice scarichi idrici, con le seguenti prescrizioni:

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. la Ditta dovrà presentare al Consorzio domanda di concessione per i manufatti diretti di scarico di acque reflue depurate e acque meteoriche e della tombinatura esistente del Fosso dell'Ospedale; le concessioni dovranno essere sottoscritte dalla Ditta entro 3 mesi dal rilascio del provv.to AUA e comunque non oltre il 31.01.2024;
8. La Ditta dovrà eseguire adeguata sistemazione e protezione spondale degli scarichi del canale fosso dell'Ospedale, secondo quanto previsto dall'articolato delle concessioni di cui al punto precedente entro 1 anno dal rilascio del provv.to AUA e comunque non oltre il 31.12.2024;
9. La Ditta dovrà eseguire pulizia e sistemazione del fosso interpodereale privato a cielo aperto esistente che corre ai confini della proprietà sul lato Nord-Est, entro 1 anno dal rilascio del provv.to AUA e comunque non oltre il 31.12.2024.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza (ing. Ilaria Capelli), tel 0521.313734, e-mail: i.capelli@comune.colorno.pr.it

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
(Arch. Luca Iselle)
(documento firmato digitalmente)

Al Comune di Colorno
III Settore
PEC:protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Oggetto: Rif. Prot.n. 11747/2023 del 29/08/2023. Prat.SUAP n. 463/2023. Domanda di autorizzazione allo scarico inoltrata da: Ditta Bianchi Casseforme Srl sito in Colorno via Bottego, 58.

Vista la documentazione presentata presso *ARPAE S.T.* in data 29/08/2023 prot. N° 23/146985 e successiva documentazione integrativa pervenuta in data 13/10/2023 prot. n. 23/174472.

La richiesta riguarda i soli servizi igienici a servizio della palazzina uffici di 5 abitanti equivalenti (S1) e degli spogliatoi e del locale cucina di 6 abitanti equivalenti (S2).

Visti gli elaborati tecnici: questionario relativo alla domanda di autorizzazione allo scarico, estratto catastale, planimetria rappresentativa degli scarichi, schede tecniche degli impianti di depurazione.

Vista la Delibera C.I.M. 4/2/77;
visto il D.lgs. 03/04/2006, n° 152;
vista la L.R. 21 aprile 1999, n° 3;
vista la L.R. 24 marzo 2000, n° 22;
vista la Delibera G.R. 09/06/2003, n.1053.

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nel seguente recapito: *acque superficiali previo trattamento in fossa Imhoff, degrassatore sulla linea della cucina e filtro batterico anaerobico (S2) e previo trattamento in fossa Imhoff e filtro batterico anaerobico(S1); classificandolo come acqua reflua domestica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

1. L'intervento venga realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate.
3. Dovrà essere installato un pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di depurazione per il controllo dello scarico; le caratteristiche dovranno essere tali da garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
via Spalato n. 2 | Cap 43152 | tel +39 0521 976111 | PEC aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

4. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
5. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.

Distinti saluti.

Il Tecnico
M.Cristina Fattori

Il Responsabile del Distretto
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Rif. n. 23/146985
rif. Sin. 23/31496



Spettabile
Arpae SAC
PEC - aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: (COD. CBP 188-2023) SUAP 463/2023 - DPR 59/2013 e s.m.i.
Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta BIANCHI CASSEFORME S.R.L. per l'insediamento sito in comune di Colorno (PR) via Bottego, 58. Parere di competenza favorevole con prescrizioni.

Con riferimento alla Vostra richiesta, valutate le integrazioni pervenute in data 11/10/2023 con prot. n. 9543, facendo seguito al sopralluogo congiunto del 19 ottobre, si esprime parere favorevole al rilascio dell'AUA, vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la ditta dovrà presentare al Consorzio domanda di concessione per i manufatti diretti di scarico di scarico acque reflue depurate e acque meteoriche e della tombinatura esistente del Fosso Ospedale; le concessioni dovranno essere sottoscritte dalla Ditta entro 3 mesi dal rilascio del provvedimento AUA e comunque non oltre il 31/01/2024;
- la ditta dovrà eseguire adeguata sistemazione e protezione spondale degli scarichi del canale fosso dell'Ospedale, secondo quanto previsto dall'articolato delle concessioni di cui al punto precedente entro 1 anno dal rilascio del provvedimento AUA e comunque non oltre il 31/12/2024;
- la ditta dovrà eseguire pulizia e sistemazione del fosso interpodere privato a cielo aperto esistente che corre ai confini della proprietà sul lato Nord-Est, entro 1 anno dal rilascio del provvedimento AUA e comunque non oltre il 31/12/2024.

Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

www.bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it

Lo scrivente Consorzio, qualora la Ditta risultasse inadempiente rispetto alle suddette prescrizioni nei tempi previsti, si riserva la facoltà di richiedere mediante comunicazione scritta all'Autorità competente di emettere una diffida ad adempiere. In caso di reiterate inadempienze il Consorzio chiederà, mediante istanza scritta, la revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per mancato corretto adempimento ad una diffida ad adempiere proveniente dall'Autorità di controllo.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Fabrizio Useri



P.A. Arduini Luigi
Ing Trombi Elisa
Ufficio Ambiente, Irrigazione, Concessioni e Patrimonio
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec protocollo@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

prot. Arpae PG 2023/146946 del 29/08/2023

Sinadoc 2023/31668

Spett.le

COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

III Settore – Assetto ed Uso del Territorio

Ufficio Ambiente

c.a. Responsabile procedimento

Ing. Maria Capelli

inviato con PEC

protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di AUA presentata dalla ditta BIANCHI CASSEFORME S.r.l., sita in Colorno (PR), via Bottego n. 58 – parere relativo alla matrice acustica.

Fa seguito alla Vs. istanza, prot. n. 11747 del 29/08/2023, acquisita in pari data con prot. Arpae PG 2023/146946.

Premesso che:

- tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione previsionale di impatto acustico (relazione datata 10/05/2023), redatta dal Tecnico Competente in Acustica, ing. Emanuele Morlini;
- trattasi di nuova attività consistente nella progettazione e la realizzazione di impianti per la prefabbricazione in calcestruzzo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest
Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aooopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- gli impianti e/o le attività previste dichiarate significative sotto il profilo acustico saranno le seguenti:
 1. S1 – attività produttiva interna agli stabili, livello stimato: Lp 76,7 dB(A), a parete interna;
 2. S2 – attività di carico/scarico merci, livello stimato: Lp 71,9 dB(A) a 1 m;
 3. S3 – impianto di betonaggio, livello stimato: Lp 68 dB(A) a 25 m;
 4. S4 – S10 – n. 7 filtri silos stoccaggio cemento, livello stimato: Lp 70 dB(A) a 1 m;
 5. S11 – locale compressori, livello stimato: Lp 74,1 dB(A) a 1 m;
- il contributo derivante dal traffico veicolare indotto dalla nuova attività è stato considerato irrilevante;

E' precisato che:

- la vigente Zonizzazione Acustica del Comune di Colorno attribuisce all'area interessata dall'insediamento la classe V[^] "Aree prevalentemente industriali", perimetrata da aree di classe IV[^]. I ricettori limitrofi ricadono in classe V[^] (R1), ed in classe III[^] (R2);
- le principali sorgenti di rumore esistenti sono costituite dal traffico veicolare locale;
- i ricettori residenziali prossimi all'insediamento produttivo sono stati identificati e debitamente considerati nella relazione in oggetto;
- L'attività sarà svolta esclusivamente in tempo di riferimento diurno, ragione per la quale l'analisi è stata limitata a tale periodo;
- la valutazione di impatto acustico esaminata, fondata sia sulla situazione "Ante operam", sia sulla previsione "Ex post", attesta la compatibilità delle attività lavorative presenti e future con il clima acustico dell'area interessata, caratterizzata da livelli di rumorosità in linea con i vigenti limiti di legge;

Considerato che:

- le modalità di sviluppo della predetta valutazione risultano conformi a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
- l'idoneità delle risultanze dei monitoraggi sperimentali eseguiti;

Visti:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il D.M. 11 dicembre 1996;
- La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
- La Zonizzazione Acustica del Comune di Colorno;

Tutto quanto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni, condizionato a quanto segue:

- **dovranno essere puntualmente rispettate tutte le condizioni operative definite dal TCA estensore della relazione in oggetto, con particolare riferimento all'impianto di betonaggio e dei moduli filtranti afferenti i silos dello stoccaggio cemento.**

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA
ELENCO NAZIONALE - R.R.: RER/00044

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Michele Ventura

Sara Reverberi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.